



Prot. n. 6413

Roma lì, 14 novembre 2011

**Pres. Franco IONTA**  
Capo del DAP

**Pres. Simonetta MATONE**  
Vice Capo del DAP

**Dott. Riccardo TURRINI VITA**  
Direttore Generale Personale DAP

**Cons. Francesco OTTAVIANO**  
Ufficio del Contenzioso - DAP  
**ROMA**

**Oggetto:** Contributo unificato D.L. 6 luglio 2011 per ricorsi straordinari

Il Decreto legge 6 luglio 2011- n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011- n. 111, recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, ha introdotto una nuova disciplina per garantire l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie.

La summenzionata legge è intervenuta a modifica del D.P.R. 30 maggio 2002 - n. 115, in materia di “*spese di giustizia*”, introducendo il pagamento del contributo unificato per le cause di lavoro.

Pertanto, nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, le parti che sono titolari di un reddito superiore a euro **31.884,48**, sono soggette al contributo unificato.

In particolare, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei casi ammessi dalla normativa vigente, il contributo dovuto è di **euro seicento**.

Per i ricorsi prodotti dalla data di entrata in vigore della legge in argomento a tutt’oggi, detto contributo dovrebbe essere pagato al momento della presentazione dell’impugnazione.

A seguito dell’entrata in vigore della normativa richiamata, è evidente che codesta Amministrazione avrebbe dovuto impartire conseguenti disposizioni sia in merito alla verifica e all’acquisizione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo oltreché disposizioni riguardanti i casi di mancato adempimento nonché la definizione delle procedure per la regolarizzazione dell’obbligo in esame .

Per quanto sopra non solo si rende necessaria una urgente definizione della materia, quanto è indispensabile che codesta Amministrazione chiarisca se per i ricorsi presentati nel periodo compreso dall’entrata in vigore della norma ad oggi, in caso di runica da parte ricorrente, **permane l’obbligo al pagamento del contributo unificato**.

In attesa di cortese riscontro,

Molti cordiali saluti

**Il Segretario Generale**  
**C. Eugenio Sarrio**